

IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO “RNE21”

Regione Emilia-Romagna
Province di Bologna e Ferrara
Comuni di San Pietro in Casale, Pieve di Cento e Cento

Titolo elaborato

VERIFICA DI COMPLETEZZA DOCUMENTALE: OTTEMPERANZA A PUNTO C NOTA REGIONE EMILIA ROMAGNA DEL 23/01/2025

Proponente

RNE21 S.R.L.

Viale San Michele del Carso 22 – 20144 Milano (MI)
CF: 13055920964

Valutazioni ambientali



ENVIarea snc stp

Viale XX Settembre 266bis – 54033 Carrara (MS)
P.I. 01425330451
info@enviarea.it / enviarea@pec.it

Dott. Ing. Cristina Rabozzi - Ord. Ing. Prov. SP, n. 1324 sez. A
Dott. Agr. Elena Lanzi - Ord. Agr. e For. Prov. PI-LU-MS, n. 688
Dott. Agr. Andrea Vatteroni - Ord. Agr. e For. Prov. PI-LU-MS, n. 580

Scala	Formato	Codice elaborato
-	A4	RNE21.VA.INT.01.00

Revisione	Data	Descrizione
00	02/2025	Emissione
01	-	-
02	-	-

Coordinamento generale

ReFeel New Energy S.r.l

Via Caradosso 10 – 20123 Milano (MI)

Viale San Michele del Carso 22 – 20144 Milano (MI)

Valutazioni ambientali

ENVlarea snc stp

Viale XX Settembre 266bis – 54033 Carrara (MS)

Progettazione

GSB CONSULTING S.R.L.

Via Passo Rolle, 9 – 20134 Milano (MI)

Idraulica

EOS Ingegneria

Via Tione 3/A – 37069 Villafranca di Verona (VR)

Geologia

Geologica Toscana - Studio Associato

Viale G. Marconi 106 – 53036 Poggibonsi (SI)

Acustica

Vie En.Ro.Se. Ingegneria srl

Viale Belfiore 36 – 50144 Firenze (FI)

Archeologia

Dott. Archeologo Alessandro Costantini

Via del Castruccio 54 – 56018 Sovicille (SI)

Rilievo topografico

DL Droni Srl

Via Verdi 65 – 26034 Piadena Drizzona (CR)

Sommario

1	PREMESSA	2
2	COERENZA DEL PROGETTO CON GLI ALLEGATI A E B DEL PTM DI BOLOGNA.....	3

* § *

1 PREMESSA

Il presente documento è stato predisposto al fine di dare riscontro, unitamente agli elaborati grafici:

- RNE21.VA.T.56.00 – PTM Bologna – Allegato A;
- RNE21.VA.T.57.00 – PTM Bologna – Allegato B, Tavola 1;
- RNE21.VA.T.58.00 – PTM Bologna – Allegato B, tavola 2.

a quanto richiesto da Regione Emilia Romagna – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni al punto c) della nota del 23/01/2025 avente ad oggetto: "Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato: "Agrivoltaico avanzato denominato RNE21 dotato di accumulo, con una potenza di 18.469,44 kWp, situato su terreni agricoli", e localizzato in località Poggetto nel Comune di San Pietro in Casale Prov. (BO) con opere di connessione nei comuni di Pieve di Cento (BO) e Cento (FE)." – proposto da RNE21 S.r.l. – Comunicazione esito verifica di completezza ai sensi dell'art.15, comma 5, della l.r. 4/2018 e dell'art. 27 bis, comma 3, del d.lgs. 152/2006".

In particolare, il presente documento intende ottemperare al punto c) della suddetta nota, nel quale si legge:

"relativamente all'inquadramento normativo e cartografico dell'area oggetto di impianto rispetto la pianificazione territoriale, si dà atto di quanto prodotto dal proponente e si chiede di integrare la documentazione con un inquadramento rispetto agli Allegati A e B, quali parte integrante e sostanziale del PTM, in quanto costituiscono pianificazione regionale e, in particolare, recepiscono i contenuti del Piano Territoriale Paesistico Regionale - PTPR - e del Piano di Tutela delle Acque - PTA"

In tal senso il presente documento fornisce una trattazione inerente alla coerenza programmatica del progetto dell'Impianto Agrivoltaico Avanzato RNE21 con gli allegati A e B del Piano Territoriale Metropolitano (PTM) di Bologna, relativi al recepimento da parte di quest'ultimo strumento di pianificazione dei contenuti del Piano Territoriale Paesistico Regionale – PTPR e del Piano di Tutela delle Acque – PTA.

Nel rimandare, per gli aspetti meramente grafici, agli elaborati RNE21.VA.T.56.00, RNE21.VA.T.57.00 e RNE21.VA.T.58.00, si va di seguito a riportare il rapporto di coerenza del progetto con quanto espresso nelle NTA del Piano Territoriale Metropolitano (PTM) di Bologna relativamente ai contenuti di cui agli allegati A e B.

Preme in questa sede segnalare che – nel corso del procedimento istruttorio che si andrà ad attivare a seguito della conclusione della fase di Completezza documentale – si procederà ad integrare i contenuti più oltre espressi all'interno del documento Studio di Impatto Ambientale già agli atti (cod. el. RNE21.VA.R.02.00), affinché possa essere garantita una lettura unitaria del suddetto documento, nello spirito proprio del Procedimento Autorizzatorio Unico Ambientale di cui all'art. 27-bis del DLgs n. 152/2006 e smi.

2 COERENZA DEL PROGETTO CON GLI ALLEGATI A E B DEL PTM DI BOLOGNA

Rimandando al paragrafo §7.3.2.2 *Piano Territoriale Metropolitano (PTM) di Bologna* dell'elaborato *Studio di Impatto Ambientale*, in cui si descrive il rapporto del progetto con la Tavola 1 Carta della struttura, con la Tavola 2 Carta degli ecosistemi, con la Tavola 3 Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio da frana e dell'assetto dei versanti, con la Tavola 4 Carta di area vasta delle aree suscettibili degli effetti locali e infine con la Tavola 5 Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo, si riporta quanto segue.

Rispetto all'Allegato A - Norme e cartografie del PTCP costituenti piano regionale di tutela delle acque del PTM di Bologna, e più nello specifico nella Tavola delle acque superficiali e sotterranee (rappresentata nell'elaborato RNE21.VA.T.56.00), l'area di impianto non ricade in nessuna area categorizzata (Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura, Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano, Salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, Protezione di captazioni delle acque superficiali). Il cavidotto interrato invece, interseca per un piccolo tratto *alvei attivi e invasi dei bacini idrici* (Art.4.2). Nello stesso allegato, non è presente l'articolo 4.2 all'interno della sezione *Parte II - Tutela ed evoluzione dei sistemi ambientali, delle risorse naturali e storico culturali e sicurezza dai rischi ambientali* TITOLO 4 - TUTELA DELLA RETE IDROGRAFICA E DELLE RELATIVE PERTINENZE E SICUREZZA IDRAULICA. Rimandando però alle norme del PTM si riporta quanto segue:

Art. 20 - Alveo attivo

Definizione e individuazione

1. (P) Le disposizioni dei commi seguenti del presente articolo si riferiscono agli alvei attivi, costituenti nel loro insieme il reticolo idrografico, riportato nella Carta degli ecosistemi come indicazione delle aree occupate dall'alveo attivo o come asse del corso d'acqua. In questo secondo caso la delimitazione dell'alveo attivo viene effettuata in conformità alle disposizioni dei piani di bacino vigenti e ricomprende le porzioni di terreno ai lati dell'asse del corso d'acqua, così come cartograficamente individuato, a distanza planimetrica sia a destra sia a sinistra del medesimo asse, non inferiore a 20 m per il reticolo principale, a 15 m per quello secondario, a 10 per quello minore e a 5 m per quello minuto. Il PTM considera a tal fine anche la rete idrografica di bonifica (principale e secondaria) così come riportata nella "Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura".

Disposizioni inerenti alle nuove urbanizzazioni

2. (P) Nel rispetto delle previsioni del PTPR, dei piani di bacino vigenti e delle misure di prevenzione del PGR, in conformità al regime delle competenze del PTM di cui all'art. 41 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 in relazione alla disciplina delle nuove urbanizzazioni e del territorio rurale, non sono ammesse negli alvei attivi di cui al precedente comma 1 nuove urbanizzazioni di cui al successivo art. 50. Disposizioni inerenti agli interventi edilizi

3. (P) Per gli interventi edilizi negli alvei di cui al precedente comma 1 si rinvia espressamente alle disposizioni dell'art. 4.2 delle norme del PTCP allegato al PTM in quanto costituente recepimento e integrazione dell'art. 18 del PTPR nonché alle corrispondenti norme della pianificazione di bacino vigente.

4. (P) Per quanto attiene alle altre attività concernenti la gestione idraulica e la gestione del territorio, si rimanda alle disposizioni della pianificazione di bacino vigente così come direttamente applicabili e alla D.G.R. n. 1919/2019, concorrenti alla conservazione e al ripristino dei servizi ecosistemici dell'ecosistema delle acque correnti, come meglio specificato nell'Allegato 1 delle presenti norme.

Per quanto riguarda l'Allegato B - Norme e cartografie del PTCP costituenti pianificazione paesaggistica regionale del PTM di Bologna, rispetto alla tavola *Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali* l'area di impianto non ricade in nessuna area categorizzata (Sistema idrografico, Sistema provinciale delle aree protette, Sistema RN2000, altri sistemi zone ed elementi naturali e paesaggistici, Risorse storiche e archeologiche). Il cavidotto interrato invece, ricade in parte nelle seguenti categorizzazioni: *alvei attivi e invasi dei bacini idrici* (art. 4.2), *fascie di pertinenza fluviale* (art. 4.4), *zone di rispetto dei nodi ecologici e nodi ecologici complessi*.

Rispetto alla tavola *Rischio da frana, assetto dei versanti e gestione delle acque meteoriche* invece, l'area di impianto ricade in *Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura* (art.4.8). Il cavidotto interrato, oltre

all'ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura interseca per un tratto anche *Alvei attivi e invasi dei bacini idrici* (art.4.2).

Come per l'articolo 4.2, nello stesso allegato, non è presente l'articolo 4.4 e l'articolo 4.8 all'interno della sezione *Parte II - Tutela ed evoluzione dei sistemi ambientali, delle risorse naturali e storico culturali e sicurezza dai rischi ambientali* TITOLO 4 - TUTELA DELLA RETE IDROGRAFICA E DELLE RELATIVE PERTINENZE E SICUREZZA IDRAULICA. Rimandando però alle norme del PTM si riporta quanto segue:

Art. 22 - Fasce perfluviali di pianura

Definizione, individuazione e funzioni

1. (P) Le disposizioni dei commi seguenti si riferiscono alle fasce perfluviali di pianura individuate nella Carta degli ecosistemi. Tali fasce ricomprendono: a) ambiti di tutela paesaggistica di cui all'art. 4.3 delle norme del PTCP allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione degli artt. 17 e 34 del PTPR; b) fasce di pertinenza fluviale della pianificazione di bacino vigente (ivi individuate graficamente o, se non individuate, definite in conformità alle disposizioni della pianificazione di bacino stessa. Rientrano nelle dette fasce di pertinenza fluviale le aree ad alta probabilità di inondazione e le aree esondabili per piene con tempo di ritorno di 200 anni.

Disposizioni inerenti alle nuove urbanizzazioni

2. (P) Fermo restando quanto stabilito dalle previsioni del PTPR e del PSAI e in conformità al regime delle competenze del PTM di cui all'art. 41 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 in relazione alla disciplina delle nuove urbanizzazioni e del territorio rurale, nelle fasce perfluviali di pianura non sono ammesse nuove urbanizzazioni di cui all'art. 50.

Disposizioni inerenti agli interventi edilizi

3. (P) Negli edifici esistenti in aree ad alta probabilità di inondazione (con rischio elevato e molto elevato connesso a un tempo di ritorno pari o inferiore a 50 anni) individuate nella Carta degli ecosistemi in conformità ai piani di bacino sono ammessi esclusivamente gli interventi ammissibili ai sensi della pianificazione di bacino vigente.

4. (P) Negli edifici esistenti in aree esterne alle aree ad alta probabilità di inondazione di cui al precedente comma 3 sono ammessi interventi di qualificazione edilizia ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a,) della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, senza aumenti di SU o mutamenti delle destinazioni d'usototali da determinare un incremento del carico antropico e urbanistico e con modalità che riducano la vulnerabilità dell'edificio, previa valutazione delle esondazioni con tempo di ritorno di 200 anni, del potenziale interessamento da allagamento e della pericolosità nelle fasce laterali agli argini per sormonto o rottura arginale nel caso dei corsi d'acqua delimitati da arginature continue.

5. (P) Negli edifici produttivi esistenti nelle aree esterne alle aree ad alta probabilità inondazione di cui al precedente comma 3 sono ammessi interventi di manutenzione o interventi, con esclusivo riferimento alla relativa area di pertinenza, funzionali a determinarne un riassetto organico ai fini della messa in sicurezza dal rischio idraulico e della eliminazione delle interferenze dell'attività produttiva con le risorse ambientali, quali il potenziale inquinamento delle acque superficiali, i prelievi da falda non compatibili con il bilancio idrico, l'aumento dell'area impermeabilizzata o l'alterazione degli assetti morfologici incidenti sull'assetto idraulico. I PUG promuovono la delocalizzazione dell'attività, laddove sia qualificabile come centro di pericolo ai sensi del PTA, così come adeguato alla scala provinciale e, per l'effetto, allegato al PTM. In caso di cessazione o delocalizzazione dell'attività, per gli edifici esistenti sono consentiti solamente interventi di demolizione senza ricostruzione e successivo ripristino dell'area stessa, con eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 36, comma 5, lettera e), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

6. (P) Fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni del PTPR, del PTA e della pianificazione di bacino vigente, nelle fasce perfluviali di pianura, gli interventi di nuova costruzione sono ammessi, purché non rientranti nella fascia interessabile da esondazioni con tempo di ritorno di 200 anni (fermo restando che, laddove la linea di esondazione non sia cartograficamente individuata, la si deve considerare coincidente con la fascia perfluviale), esclusivamente per: a) impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio et similia; b) fabbricati produttivi agricoli inseriti in centri aziendali esistenti e non altrimenti localizzabili, nel rispetto dei parametri previsti per le aree agricole di pianura.

7. (I) Per gli interventi di nuova costruzione di cui al precedente comma 6, nel rispetto di quanto previsto dall'art.30, i PUG prevedono misure per la riduzione della vulnerabilità in relazione agli edifici ubicati nelle aree potenzialmente interessate da allagamento o nelle fasce laterali agli argini nel caso dei corsi d'acqua delimitati da arginature continue.

8. (P) Negli edifici dismessi non più funzionali all'attività agricola, compresi i casi di edifici produttivi, sono ammessi gli interventi di cui all'art. 36, comma 5, lettera e), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017. In relazione agli edifici individuati dal PUG come opere incongrue ai sensi delle vigenti disposizioni normative di fonte statale e regionale, si applica altresì quanto previsto dall'art. 36, comma 5, lettera e), secondo periodo, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

Per quanto riguarda zone di rispetto dei nodi ecologici e i nodi ecologici complessi si riportano le norme presenti nell'allegato B del PTM.

Art. 7.4 - Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura

1.(P) Definizione e individuazione. Le Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura sono definite in relazione alla presenza di particolari spazi naturali e seminaturali caratterizzati da valori di naturalità e di diversità biologica, oltre che da connotati paesaggistici. Tali zone sono costituite dalla porzione di pianura della Rete ecologica di livello provinciale di cui al Titolo 3 delle presenti norme e risultano articolate al loro interno nei seguenti elementi funzionali della rete stessa:

- a) "Nodi ecologici complessi",
- b) "Zone di rispetto dei nodi ecologici".

Le Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura, articolate nelle due unità funzionali suddette, sono individuate graficamente nella tav. 1 del PTCP. In coerenza con quanto disposto dal punto 20 dell'art. 3.5, l'integrazione o modifica dei perimetri degli elementi funzionali di cui sopra, assunti in sede di elaborazione della rete ecologica di livello locale di cui all'art. 3.6, costituiscono aggiornamento dei perimetri delle zone di cui al presente articolo senza che ciò comporti procedura di variante al PTCP.

2.(I) Finalità specifiche e indirizzi d'uso. La finalità primaria delle Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico è la conservazione e miglioramento della biodiversità presente in tali zone e la valorizzazione delle relative peculiarità paesaggistiche in funzione della riqualificazione e fruizione didattica e ricreativa del territorio, da attuarsi prioritariamente secondo quanto disposto dagli artt. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 delle presenti norme. In tali zone, di norma integrate e fortemente relazionate col territorio agricolo, gli strumenti di programmazione di settore dovranno incentivare modalità di conduzione delle attività agricole multifunzionali e a basso impatto ambientale che garantiscano la conservazione degli habitat naturali e seminaturali ed eventuali forme integrative di reddito legate alla gestione naturalistico-fruttiva del territorio. Gli strumenti di pianificazione comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente piano, possono prevedere nelle aree di cui al presente articolo interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di parchi, percorsi ciclo-pedonali ed equestri, spazi di sosta per mezzi di trasporto non motorizzati.

3.(P) Interventi ammessi nei nodi ecologici complessi. Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, di cui al punto 4 dell'art. 7.3, escludendo comunque gli impianti per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti, sono ammissibili, negli ambiti di cui alla lettera a) del punto 1 del presente articolo, interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili; in tali casi, si dovranno tuttavia prevedere ed attuare adeguate misure di mitigazione e soprattutto di compensazione, quest'ultime in aree anche non direttamente contermini col sito interessato dall'intervento ma funzionalmente integrate/integrabili con il medesimo;
- c) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione residente all'interno o nelle immediate vicinanze dell'area del nodo di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

L'ammissibilità degli interventi di cui alle lettere b) e c) è comunque subordinata alla compatibilità degli stessi con:

- gli obiettivi del presente piano;
- la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- le caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un adeguato intorno, sulla base delle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione, valutando

anche le possibili alternative. Inoltre per le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo con carattere geognostico, è comunque necessario che vadano eseguite in periodi e con modalità da non arrecare o da ridurre al minimo il disturbo alle specie e agli habitat presenti.

4.(P) Interventi ammessi nelle zone di rispetto dei nodi ecologici. Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, di cui al punto 4 dell'art. 7.3, sono ammissibili, negli ambiti di cui alla lettera b) del punto 1 del presente articolo, interventi di:

a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;

b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili; in tali casi, si dovranno tuttavia prevedere ed attuare adeguate misure di mitigazione e soprattutto di compensazione, quest'ultime in aree anche non direttamente contermini col sito interessato dall'intervento ma funzionalmente integrate/integrabili con il medesimo;

c) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali;

d) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. Ai fini della realizzabilità degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dovrà essere verificata la relativa compatibilità rispetto:

- agli obiettivi del presente piano;

- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;

- alle caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un adeguato intorno, sulla base delle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione, valutando anche le possibili alternative. Ove tale compatibilità non sia conseguibile e non sussistano alternative possibili, dovranno essere previste ed attuate adeguate misure di mitigazione e soprattutto di compensazione, quest'ultime in aree anche non direttamente contermini col sito interessato dall'intervento ma funzionalmente integrate/integrabili con il medesimo.

5.(P) Ulteriori interventi ammessi. Negli ambiti di cui alle lettere a) e b) del punto 1 sono inoltre consentiti:

- gli interventi di cui al punto 5 lettere a), b), e), f) e g) del precedente art. 7.3;

- gli interventi di cui al punto 5 lettera c) del precedente art. 7.3, limitatamente alle sole zone di rispetto dei nodi;

- la realizzazione di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica quali le casse di espansione, comprese le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

La realizzazione delle opere di cui al presente punto deve comunque risultare congruente con le finalità di cui al punto 2 del presente articolo; se necessario potrà essere prevista la realizzazione congiunta di opere compensative ovvero di interventi che contribuiscano alla tutela e alla valorizzazione della biodiversità presente nelle aree in oggetto, anche sulla base delle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione.

In generale, il progetto non si pone in contrasto con gli allegati A e B del PTM di Bologna.

Il cavidotto MT, completamente interrato, attraverserà le interferenze tramite TOC. Il tracciato sarà esclusivamente su strade esistenti, asfaltate e non, ad eccezione dei brevissimi tratti in aree agricole (seminativi semplici) di congiungimento all'area di impianto e alle cabine di consegna e utente. Lo stato attuale dei luoghi sarà ripristinato dopo la fase di cantierizzazione nel rispetto dei valori ambientali, urbanistici ed edilizi della zona evitando allargamenti e snaturamenti della sede stradale. Il passaggio del nuovo cavidotto interrato non comporta modifiche ai caratteri di naturalità e dei caratteri geo-morfologici, modifiche delle colture agricole e degli elementi vegetazionali o delle opere di carattere storico-insediativo.

Inoltre l'articolo 7.4 - *Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura* vede ammissibile la realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti.